



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 31/01/2019

### FATTO

Il ricorrente riferisce che in data 24.04.2018, al fine di procedere alla compravendita di un orologio recensito su un sito *on line*, otteneva da altro intermediario, presso cui intratteneva un rapporto di c/c, l'emissione di un assegno circolare dell'importo di € 16.000,00, intestato al venditore della merce. Avendo il venditore richiesto di visionare il titolo, "*al fine di verificare la serietà delle intenzioni di acquisto*", il ricorrente inviava una foto dell'assegno, mediante un messaggio whatsapp, essendo il venditore residente in altra città. Il ricorrente precisa di avere conservato e custodito il titolo originale, sino all'esito negativo della compravendita, dovuto alla mancata presentazione del venditore all'incontro concordato per la consegna del bene e il contestuale rilascio dell'assegno, previa verifica dell'autenticità della merce.

Sfumata la trattativa, il cliente si recava presso la banca emittente e consegnava l'assegno al cassiere, affinché quest'ultimo provvedesse al versamento dell'importo corrispondente sul proprio conto corrente. Sennonché, il pomeriggio dello stesso giorno, il ricorrente veniva contattato dalla direttrice della filiale, la quale lo informava dell'impossibilità di effettuare l'accredito richiesto in quanto il predetto titolo era già stato incassato in data 30.04.2018 presso una filiale dell'odierna resistente.

Il ricorrente allertava quindi "*nell'immediatezza*" l'Autorità Giudiziaria e sporgeva denuncia presso i carabinieri, ritenendo che l'assegno fosse stato clonato e, in seguito, portato all'incasso da ignoti, i quali avevano provveduto anche all'incasso dell'intero importo versato.



Il ricorrente ritiene responsabili per l'accaduto sia all'intermediario negoziatore del titolo, per aver *"incautamente posto all'incasso un titolo evidentemente falsificato senza rilevarne l'evidente falsità e senza accertare, peraltro, l'effettività delle generalità del soggetto che ne ha proceduto al versamento"*, sia la banca emittente, per non aver messo in esecuzione *"la procedura interbancaria di check truncation"*, sia al sito *on line* che aveva recensito il bene oggetto della compravendita, per non aver *"adottato ogni opportuna cautela"*.

Tanto premesso, il ricorrente chiede che l'intermediario resistente sia condannato *"al risarcimento del danno subito (dal ricorrente), con rimborso totale/parziale, in favore di quest'ultimo, dell'importo di € 8.000,00, pari alla metà dell'importo dell'assegno circolare oggetto di clonazione"*.

In sede di repliche, il ricorrente chiede anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

L'intermediario precisa, innanzi tutto, che il proprio coinvolgimento nella vicenda deve essere limitato ai profili che attengono alla negoziazione dell'assegno e, in tale contesto, alla verifica della regolarità del titolo. A quest'ultimo riguardo, osserva che il titolo presentato all'incasso non recava alcun segno evidente di contraffazione o alterazione visibile all'operatore di sportello. Richiama, quindi, il secondo comma dell'art. 1227 c.c., che configura l'inosservanza del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato come fatto parzialmente o totalmente impeditivo della responsabilità del danneggiante (richiama, sul punto, Cass. 10 novembre 2000, n. 14630). Nel caso di specie, sarebbe stato proprio il ricorrente ad aver consentito l'attuazione della frode in suo danno, inviando copia di un assegno *"ad una persona evidentemente sconosciuta sulla base di trattative a distanza"* e consentendo quindi ai malviventi di riprodurre *"fedelmente"* il titolo.

Quanto alla negoziazione dell'assegno, la resistente chiarisce che questa è avvenuta mediante la procedura di *check truncation*, in virtù della quale la banca negoziatrice presenta il titolo per il pagamento all'istituto emittente/trattario, senza inviarlo materialmente, ma trasmettendone i dati attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Trascorso il termine previsto per l'eventuale invio di messaggi di impagato, l'importo portato dal titolo viene accreditato sul rapporto del beneficiario.

L'intermediario riferisce che, nel caso di specie, il pagamento è avvenuto *"salvo buon fine"* sul conto intestato a un soggetto terzo, diverso dal beneficiario dell'assegno originale; precisa, però, che la non coincidenza tra il nominativo del beneficiario presente sul titolo e quello indicato nel clone poteva essere rilevato soltanto dalla banca emittente, *"l'unica a conoscenza dell'ordine originale impartito dal proprio cliente"*. Al riguardo, precisa che l'identificazione del soggetto che incassava l'assegno è avvenuta nel rispetto della normativa vigente e secondo la diligenza richiesta al buon banchiere.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente contesta la tesi di un suo concorso nella produzione del danno, avendo conservato l'originale del titolo e avendone trasmesso soltanto una fotografia, peraltro limitata alla sola facciata e a risoluzione ridotta, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato

In ogni caso, anche nel caso di eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato, l'importo dovuto a titolo di risarcimento potrebbe essere soltanto ridotto.

Quanto alle modalità di negoziazione dell'assegno, il ricorrente contesta il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'intermediario, *"atteso che non risulta prodotto e/o esibito (dalla resistente) l'originale del titolo in questione, così precludendo all'esponente (ed al Collegio in intestazione) qualsiasi accertamento sulla non rilevabilità della falsificazione del titolo in questione"*.



Il ricorrente Aggiunge che trattandosi di assegno negoziato mediante la procedura di “*check truncation*”, l’intermediario avrebbe dovuto adottare maggiori cautele nella verifica dell’originalità del titolo e nell’individuazione del soggetto che effettuava materialmente l’incasso, in quanto - come stabilito in più occasioni dall’Arbitro – il ricorso a siffatta procedura non esenta la banca dal rispetto degli obblighi di diligenza nel pagamento degli assegni (richiama sul punto il Coll. di Roma, dec. 261/2010).

Il ricorrente ritiene, pertanto, che sia configurabile in capo alla resistente una colpa grave, che esclude, ai sensi dell’art. 1229 c.c., l’operatività della clausola di esonero posta a favore del danneggiante e che comporta il diritto, in suo favore, alla ripetizione del pagamento dell’assegno circolare in oggetto “*a titolo di risarcimento danni da responsabilità*” di natura “*contrattuale*”, conseguente alla violazione delle regole poste dal R.D. 21 dicembre 1993 n. 1736, art. 43 (al riguardo, richiama Cass. Civ., sez. I, 26.10.2011 n. 22336; Cass. SSUU, 26.06.2007, n. 14712).

Richiede, inoltre, la condanna al pagamento degli interessi legali, nonché della rivalutazione monetaria, “*trattandosi di credito di valore*”, “*calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno a decorrere dalla data in cui è stata completata la ripetizione del pagamento*”.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio concerne l’accertamento di eventuali profili di responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di un assegno circolare a soggetto diverso dall’originario beneficiario, verisimilmente a seguito di clonazione del titolo.

Al riguardo, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro e della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n.12477; Cass., 04/07/2018, n.17426; Cass., 17/1/2019, n. 1049), secondo cui la responsabilità della banca, nel caso di pagamento di assegno bancario o di assegno circolare a soggetto non legittimato deve essere valutata sulla base della diligenza qualificata dell’accorto banchiere, ex art. 1176, 2° co., cod. civ. (cfr. Coll. Milano, dec. n. 521/17; Collegio di Bari, dec. n. 7763/2018, per la precisazione, secondo cui “*in ordine alla negoziazione di titoli contraffatti, si ritiene che la diligenza professionale del banchiere comprenda anche un esame del titolo a vista, ma sicuramente non superficiale; di conseguenza, la responsabilità della banca può essere dichiarata solamente laddove questa abbia pagato un assegno le cui alterazioni erano rilevabili *ictu oculi*”). La regola enunciata è applicabile non soltanto alla banca trattaria (o emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca girataria per l’incasso, anche nel caso in cui – come nella fattispecie in esame – questa abbia fatto ricorso alla procedura di *check truncation*, poiché siffatta procedura risponde esclusivamente all’interesse delle banche aderenti alla convenzione a ridurre i costi di trasmissione del titolo cartaceo e alla semplificazione dei controlli, pur se con vantaggio anche per il cliente – il quale, peraltro, resta estraneo alla convenzione –, senza che ciò possa comportare un’attenuazione della responsabilità per il prescritto controllo della legittimazione (cfr. Coll. Roma, dec. n. 23817/2018).*

Nel caso di specie, il ricorrente ha versato in atti copia del lato facciale dell’assegno originale, da cui emerge la presenza del “QR code” – ossia uno dei presidi antifrode previsti per i titoli di nuova emissione, dal 1° luglio 2016 – e degli altri elementi previsti obbligatoriamente.

L’intermediario afferma che non vi fossero anomalie rilevabili *ictu oculi* nel titolo negoziato; circostanza, questa, contestata dal ricorrente. Non è stata versata in atti copia dell’assegno circolare incassato, ma è pacifico che il beneficiario indicato nel titolo



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

negoziato fosse diverso da quello che risulta dall'assegno originariamente emesso. La discordanza è rilevabile anche nell'ambito della prodecura di *check truncation*, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Banca d'Italia del 22 marzo 2016 – emanato ex art. 8, comma 7, lett. e), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106 – il nome del beneficiario dell'assegno rientra tra i dati che la banca negoziatrice deve trasmettere in via telematica alla banca emittente o trattaria nei flussi informatici caratterizzanti i pagamenti in forma elettronica degli assegni circolari.

La banca negoziatrice, d'altronde, ha invocato la propria diligenza qualificata, senza, tuttavia, fornire elementi atti a confutare l'opposta allegazione del ricorrente, incentrata sul fatto incontrovertito del pagamento a soggetto diverso da quello indicato sul titolo, senza avere svolto un controllo non superficiale, che avrebbe consentito di accertare la riscontrata discordanza dei nominativi del beneficiario. La banca, in particolare, non ha esibito copia dell'assegno negoziato, né ha chiarito come abbia provveduto al pagamento; circostanze, queste, che esulano dalla sfera di controllo del ricorrente, il quale, pertanto, non potrebbe essere gravato del relativo onere probatorio.

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che la condotta dell'intermediario resistente non possa andare esente da censure, sotto il profilo dell'omesso controllo della legittimazione del soggetto al quale l'assegno è stato pagato.

Quanto all'eccepito concorso di colpa del ricorrente, osserva il Collegio che questi ha ammesso di aver inviato via *whatsapp* copia dell'assegno circolare, seppure limitatamente alla facciata anteriore, senza, tra l'altro, specificare di aver eventualmente reso non visibili gli elementi identificativi del titolo. Sotto questo profilo, il ricorrente ha agevolato la truffa perpetrata a suo danno, mediante una condotta senz'altro negligente. Il che giustifica una diminuzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, 1° co., cod. civ., in misura del cinquanta per cento.

Per le suesposte ragioni, il Collegio ritiene equo liquidare, a favore del ricorrente, l'importo di € 4.000,00, comprensivo anche degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 4.000,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS